



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Gaetano Pini

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 500 del 29 SET. 2020

OGGETTO: dimissioni volontarie per pensione anticipata del Collaboratore Professionale Sanitario Esperto, Tecnico Sanitario di Radiologia - Cat. Ds a tempo indeterminato sig. Cacciapuoti Stefano.

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT. FRANCESCO LAURELLI

SU PROPOSTA DEL
DIRETTORE UOC ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 29 SET. 2020 l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato.

Il Responsabile del Procedimento
Direttore
U.O.C. Organizzazione Risorse Umane
Dott.ssa Mara Taverri

IL DIRETTORE UOC ECONOMICO FINANZIARIA

Il presente provvedimento non comporta spesa

Il Direttore UOC Economico Finanziaria
Dott.ssa Emilia Martignoni



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 500 del 29 SET. 2020

IL DIRETTORE GENERALE

Viste

- la DGR n.X/4475 del 10.12.2015 di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
- la DGR. n.XI/1063 del 17.12.2018 di nomina del Dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini-CTO per il periodo 1.1.2019 – 31.12.2023;
- la deliberazione aziendale n.1 del 2.1.2019 di presa d'atto della predetta DGR n.XI/1063/2018 e di insediamento dall'1.1.2019 sino al 31.12.2023 del Dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'ASST G.Pini-CTO.

Premesso che, con lettera del 16.1.2020, protocollo generale n.497 del 16.1.2020, il sig. Cacciapuoti Stefano, nato a San Severo il 6.11.1958, in servizio presso questa Azienda in qualità di Collaboratore Professionale Sanitario Esperto, Tecnico Sanitario di Radiologia - Cat. Ds a tempo indeterminato, ha comunicato le proprie dimissioni volontarie per pensione anticipata con effetto dall'1.10.2020 (ultimo giorno di lavoro il 30.9.2020).

Rilevato

- che per l'anno 2020 il diritto al pensionamento anticipato è riservato ai lavoratori che maturano complessivamente 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne indipendentemente dall'età anagrafica;
- che in data 30 settembre 2020 il sig. Cacciapuoti Stefano possiederà il diritto ad essere collocato a riposo per pensione anticipata previsto dalla normativa vigente, per un totale complessivo di 43 anni, 0 mesi e 26 giorni, maturati come da estratto conto INPS ex INPDAP (allegato 1) e da determinazione di ricongiunzione (allegato 2).

Fatto presente:

- che la pratica occorrente per il conferimento del trattamento di quiescenza è stata predisposta dall'U.O.C. Organizzazione Risorse Umane e trasmessa in tempo utile all'I.N.P.S. - Gestione Dipendenti Pubblici territorialmente competente per il pagamento della prestazione;
- che la pratica occorrente per la liquidazione del trattamento di fine servizio è stata predisposta dall'U.O.C. Organizzazione Risorse Umane e trasmessa in tempo utile all'I.N.P.S. - Gestione Dipendenti Pubblici territorialmente competente per il pagamento della prestazione;
- che al dipendente non compete alcuna indennità di liquidazione da parte dell'Ente in quanto il Trattamento Fine Servizio verrà erogato dalla sede I.N.P.S. – Gestione Dipendenti Pubblici territorialmente competente;
- che eventuali future assenze per causali non valutabili ai fini previdenziali che dovessero intercorrere prima della data di collocamento a riposo daranno seguito, con successivo provvedimento, a rideterminazione della data sopra citata di cessazione;
- che è stato rispettato il termine di preavviso prescritto.

Richiamati

- il D.L. n.201 del 6.12.2011 – “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito in L. 214/2011, che all'art. 24 comma 10 stabilisce: “A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 500 del 29 SET. 2020

liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che maturano i requisiti a partire dalla medesima data l'accesso alla pensione anticipata ad età inferiori ai requisiti anagrafici di cui al comma 6 è consentito esclusivamente se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti nell'anno 2012. Tali requisiti contributivi sono aumentati di un ulteriore mese per l'anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dall'anno 2014 (...);

- il D.L. n.4 del 28 gennaio 2019, convertito con modificazioni dalla L. n.26 del 28 marzo 2019, recante disposizione in merito alla "Riduzione anzianità contributiva per accesso al pensionamento anticipato indipendente dall'età anagrafica. Decorrenza con finestre trimestrali", che all'art.15 comma 1 e 2 recita: "1. il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente: «10. A decorrere dal 1° gennaio 2019 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'accesso alla pensione anticipata è consentito se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Il trattamento pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti. 2. Al requisito contributivo di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non trovano applicazione, dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2026, gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122";
- l'art. 38 comma 1 del CCNL del Comparto Sanità dell'1.9.1995, ai sensi del quale: "nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro per recesso del lavoratore, quest'ultimo deve darne comunicazione per iscritto all'azienda o ente, nel rispetto dei termini di preavviso";
- l'art. 39 del CCNL del Comparto Sanità dell'1.9.1995, commi 1 e 2, che stabilisce: "1. Salvo il caso di risoluzione automatica del rapporto di lavoro e quello di licenziamento senza preavviso, in tutti gli altri casi in cui il presente contratto prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati come segue: 2 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 5 anni; 3 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 10 anni; 4 mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre 10 anni. 2. In caso di recesso del dipendente, i termini di preavviso sono ridotti della metà."

Dato atto che il presente provvedimento non comporta spese aggiuntive per l'Azienda.

Visti i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

- 1- di accogliere la domanda di dimissioni volontarie per collocamento in quiescenza presentata l'16.1.2020 dal sig. Cacciapuoti Stefano, nato a San Severo il 6.11.1958, in servizio presso questa Azienda in qualità di Collaboratore Professionale Sanitario Esperto,



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 500 del 29 SET. 2020

Tecnico Sanitario di Radiologia - Cat. Ds a tempo indeterminato, con effetto dall'1.10.2020 (ultimo giorno di lavoro 30.9.2020);

- 2- di collocare a riposo per diritto a pensione anticipata il dipendente in parola a partire dall'1.10.2020;
- 3- che eventuali future assenze per causali non valutabili ai fini previdenziali che dovessero intercorrere prima della data di collocamento a riposo daranno seguito, con successivo provvedimento, a rideterminazione della data sopra citata di cessazione;
- 4- che al dipendente non compete alcuna indennità di liquidazione da parte dell'Ente in quanto il Trattamento Fine Servizio verrà erogato dalla sede I.N.P.S. – Gestione Dipendenti Pubblici territorialmente competente;
- 5- di dare atto che il provvedimento non comporta spese aggiuntive per l'Azienda;
- 6- che il provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n.23/2015;
- 7- di disporre la pubblicazione del provvedimento all'Albo Pretorio on line aziendale, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015.
- 8- di comunicare il disposto del provvedimento a tutti gli Uffici competenti per gli adempimenti successivi.


DIRETTORE GENERALE
(Dott. Francesco Laurelli)




DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
(Dott. Valentino Colao)


DIRETTORE
SANITARIO
(Dott. Valentino Lembo)


DIRETTORE
SOCIO SANITARIO
(Dott.ssa Paola M. S. Pirgola)

U.O.C. Organizzazione Risorse Umane

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90 : dott.ssa Mara Taveriti
Pratica trattata da: dott. Carmelo Gelsomino
(Atti n. 2020.1.4.10.1)





DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 500 del 29 SET. 2020

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D. Lgs. 33/2013, dal 30 SET. 2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.


La deliberazione si compone di n. 5 pagine di cui n. 2 allegati.

UOC Affari Generali Istituzionali e Legali
Il Funzionario addetto

Carlo Lanza

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Milano, li _____

UOC Affari Generali Istituzionali e Legali
Il Funzionario addetto



AUGATO 1

Calcolo Diritto – Lista Periodi Calcolati

Data di elaborazione : 26/08/2020

Dati Iscritto			
Cognome : CACCIAPUOTI	Nome : STEFANO	Codice fiscale : CCCSFN58S06I158G	
Nato il : 06/11/1958	Luogo nascita : SAN SEVERO		
Dati Richiesta			
Data Inizio Periodo :		Data Domanda/cessazione : 30/09/2020	Prestazione : Pensione
Dettaglio Periodi e Totale Diritto			
Sistema di Calcolo : Misto		Ultima Cassa : Cassa Pensione Dipendenti Enti Locali	
Tipologia Periodo/Ente		Data Inizio	Data Fine
ISTIT CLINICI PERFEZIONAMENTO-USSL 75/I		06/03/1978	31/12/2015
ASST CENTRO SPEC. ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO		01/01/2016	30/09/2020
Totale			42 - 06 - 25
Utile ai fini del diritto (aa-mm-gg)			
			37 - 09 - 25
			04 - 09 - 00
			42 - 06 - 25

I.N.P.D.A.P.

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
DIREZIONE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI
UFFICIO Mi/1/1 DI Mi

DOMANDA
RICONGIUNZIONE
N. 00848189

POSIZIONE
PREVIDENZIALE
N. 8194659

IL DIRIGENTE

Visto il D. Lgs. 30 giugno 1994 n.479;

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 62 del 12/04/95

Visto il D.Lgs. 3 marzo 1993 n.29;

Visto l'art. 30 del D.L. 28 febbraio 1983 n.55, convertito in L. 26 aprile 1983 n.131;

Vista la L. 8 agosto 1991 n.274;

Vista la L. 7 febbraio 1979 n.29 ed il D.L. 7 maggio 1980 n.153, convertito in L. 7 luglio 1980 n.299;

Vista la domanda di RICONGIUNZIONE di periodi assicurativi presentata in data 14/02/90
da CACCIAPUOTI STEFANO data di nascita 06/11/58

DETERMINA

di riconoscere a favore di CACCIAPUOTI STEFANO utili ai fini del trattamento di quiescenza, mediante ricongiunzione, come da allegato prospetto analitico che costituisce parte integrante del presente provvedimento, i periodi pari complessivamente ad ANNI 00 MESI 06 e GIORNI 25, cui corrisponde un contributo di L. 186.415 in unica soluzione oppure, ratealmente, con trattenuta mensile di L. 0 per 0 anni.

Mi li' 10/05/01

IL DIRIGENTE

Dr. Fabio de Angelis

AVVERTENZE

- A) LA DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DOVRA' PERVENIRE ENTRO 90 GIORNI DALLA DATA DI RICEZIONE, ED ENTRO UN ANNO IN CASO DI ONERE ZERO.
- B) Il dipendente ha la facolta' di versare il contributo relativo ai periodi da ricongiungere, con le seguenti modalita' :
1. IN UNICA SOLUZIONE, entro un anno dalla data di ricevimento della presente determinazione, mediante versamento sul c/c postale n. 36140002 Roma, intestato al Tesoriere Centrale-Cassiere degli Istituti di Previdenza, facendo risultare nell' apposito modulo, con calligrafia chiara e leggibile le proprie generalita', il motivo del versamento (ricongiunzione ai sensi della legge 7.2.1979 n.29), il numero di posizione e quello della domanda;
 2. A RATE MENSILI, per un numero di anni pari al doppio del periodo da ricongiungere e, in ogni caso, non superiore a 15, mediante trasformazione della somma corrispondente al contributo, in base al comma 2 dell'art.10 della legge 8 agosto 1991 n. 274.
- C) Il dipendente che entro il TERMINE PERENTORIO DI NOVANTA GIORNI dalla data di ricevimento della presente determinazione non abbia fatto pervenire all' I.N.P.D.A.P. la dichiarazione per il pagamento rateale, dovra' effettuare il pagamento del contributo in unica soluzione, a pena di DECADENZA, entro un anno dalla predetta data.

"Avverso il provvedimento può essere presentato ricorso al Giudice di Pace competente per territorio entro 60 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento".